

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2300}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CODIGNOLA, ANDERLINI, CECATI, DE LAURO MATERA ANNA, FERRI,
FRANCO PASQUALE, MALAGUGINI, MARANGONE, PAOLICCHI, PINNA**

Presentata il 4 luglio 1960

**Concorsi riservati agli insegnanti fuori ruolo di scuole secondarie statali
e loro sistemazione giuridica — Modalità dei concorsi a cattedre**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi del nostro ordinamento scolastico è ormai al centro non soltanto delle riflessioni dei pedagogisti e degli studiosi, ma del dibattito politico: ne sono investiti le strutture fondamentali, i metodi, i programmi, la vita interna della scuola ed il suo rapporto con la società. Ed è certo che il prossimo sviluppo della nostra democrazia sarà fortemente condizionato dal modo col quale la riforma della scuola sarà attuata negli anni che sono davanti a noi.

Ma nessuna riforma può ambire ad un vero rinnovamento dell'apparato scolastico se non venga affrontato con una visione unitaria il problema del personale insegnante nel senso non soltanto di assicurarne un livello tecnico-culturale corrispondente alla sua funzione sociale ed un costante e tempestivo aggiornamento, ma anche in quello di ridargli fiducia in se stesso, certezza del diritto, sicurezza economica, giustizia. I mali della scuola sono tanti: non ultimo il profondo scoramento del personale insegnante, di fronte alla scarsa considerazione del suo lavoro, alla condizione economica depressa, ad una caotica legislazione che da quindici anni

sembra disancorata da ogni principio direttivo, a criteri amministrativi che non assicurano in ogni caso una imparziale ed obiettiva applicazione della legge. La situazione eccezionale creata dalla guerra non è stata risolta, come si sarebbe dovuto e potuto, con interventi legislativi adeguati ed immediati, allo scopo di ripristinare al più presto una ferma legalità ed un sistema ben coordinato di garanzie; al contrario, si è provveduto via via sotto la pressione delle cose e dei gruppi, determinandosi così non soltanto una legislazione intricata e frammentaria, matrice naturale di arbitrio amministrativo, ma una profonda frattura negli interessi del corpo insegnante, una diffusa sensazione di unilateralità e d'ingiustizia, determinata dallo stesso carattere categoriale e corporativo degli interventi legislativi. Ora, se c'è un pericolo nella vita interiore della scuola, questo è proprio la distruzione della unità morale del corpo docente; che non può fondarsi se non su una chiarissima regolamentazione giuridica, su un'equa e proporzionata retribuzione economica, su una umana ma anche rigorosa prassi amministrativa: è su questi fondamenti che il corpo insegnante

ritrova la sua unità morale, cioè la coscienza del mandato educativo; e i cittadini, in quella unità, la sicurezza del carattere formativo della scuola.

A quindici anni dalla fine della guerra, la condizione giuridica ed economica della maggioranza dei professori delle nostre scuole secondarie è, vorremmo dire, lacrimevole: e questo nonostante i molti, e criticabili, provvedimenti presi via via, negli scorsi anni, per provvedere a questi o a quei gruppi, per fronteggiare queste o quelle pressioni, senza una veduta d'assieme capace di riportare a normalità la vita amministrativa della scuola. Ci troviamo ora di fronte ad un nuovo nodo che presenta le solite, ben note caratteristiche; esigenze reali, che vanno obiettivamente soddisfatte; e insieme strumentalizzazione di tali esigenze a scopi meno legittimi cui si deve fermamente resistere. Trovare un equilibrio che, eliminando le ragioni più gravi del profondo disagio di molti insegnanti, si proponga d'altronde di ripristinare per l'avvenire una severa e sicura legalità, è compito del legislatore.

Non è inutile ricordare qui che il corpo insegnante della nostra scuola secondaria viene a trovarsi oggi in condizioni molto analoghe a quelle di un secolo fa, quando essa era appena agli albori. Allora, per carenza di laureati e diplomati, le cattedre vennero attribuite attraverso abilitazioni straordinarie che la legge non contemplava; più tardi, quando verso la fine del secolo si volle normalizzare la situazione e gli abilitati o i *reggenti* permanenti furono chiamati al concorso, essi opposero che non intendevano sottoporsi all'esame dopo che lo Stato si era servito di loro per il normale insegnamento durante molti anni e in qualche caso per decenni. Si creò così una situazione d'emergenza che fu poi risolta ponendo nel 1904 un fermo alle abilitazioni straordinarie e allargando cospicuamente gli organici per dar modo ai giovani laureati, che nel frattempo si erano moltiplicati in misura sufficiente, di accedere alle cattedre disponibili tramite i primi regolari concorsi, svolti dopo il 1908 per effetto della legge del 1906 sullo stato giuridico, il trattamento e l'inquadramento di tutti gli insegnanti delle scuole secondarie.

In tal modo fu possibile stabilizzare la situazione elevando la percentuale degli insegnanti in ruolo ordinario fino al 90 per cento del corpo docente; il restante 10 per cento circa era riservato ai *supplenti*, cioè ai giovanissimi che si sottoponevano a questo tradizionale tirocinio in attesa del regolare

concorso. Tale situazione, malgrado i primi accenni di crisi dovuti all'aumento del numero dei laureati e diplomati superiore all'offerta fra il 1937 e il 1939, si mantenne fino al 1945.

Un'analisi della situazione del personale docente dal 1945 ad oggi, diretta a indagare le cause dell'inflazione degli insegnanti fuori ruolo e del conseguente malcontento della categoria, deve necessariamente condurre alla critica degli errori di cui è stata fondamentalmente viziata la politica di reclutamento, fino alla constatazione degli effetti che oggi si manifestano clamorosamente e divengono tanto più preoccupanti quanto più ci si attende prossimo lo sviluppo della istruzione secondaria attraverso la istituzione della scuola obbligatoria fino ai 14 anni e la fondazione di altri tipi di scuole.

Mentre nel 1945 il numero dei laureati (27.079) era più di una volta a mezzo quello del 1942 (11.011), con un aumento che interessava soprattutto le lauree umanistiche, i concorsi non vennero in quell'anno banditi, né negli anni successivi fino al 1951. È vero che nel 1947 si bandirono i concorsi riservati agli ex combattenti e categorie assimilate, espletati poi nel 1949: ma la limitatezza dei posti offerti e la carenza assoluta di essi in molte classi di concorso, la lentezza dell'assorbimento in ruolo dei vincitori compresi nelle graduatorie ad esaurimento che si protrassero fino a dieci anni dopo l'anno del bando, ebbero come effetto di non soddisfare la categoria più colpita dalla guerra e di rimandarla per la maggior parte nella incerta e congestionata alternativa degli incarichi e delle supplenze.

Così anche molte migliaia di ex combattenti andarono ad aggiungersi alle decine di migliaia di laureati in attesa di concorsi. Finalmente banditi, essi offrivano un numero di posti irrisorio di fronte alla massa degli aspiranti, affollatisi nella vacanza di nove anni. Per pochi che entrarono in ruolo, molti giovani si aggiungevano alle fila dei fuori ruolo, che hanno fino ad oggi continuato ad ingrossare. I Provveditorati rimangono per tre mesi all'anno pressoché paralizzati per la attribuzione degli incarichi e delle supplenze; la tranquillità economica, il desiderio di migliorare culturalmente e di aggiornarsi pedagogicamente rimangono per gli insegnanti in questa situazione decisamente condizionati.

Dopo la assai criticabile soluzione rappresentata dai ruoli transitori, si pervenne, come è noto, alle leggi 19 marzo 1955, n. 160,

e 3 agosto 1957, n. 744, che hanno tentato di riordinare un certo settore degli insegnanti fuori ruolo, assicurando loro, entro dati limiti, vantaggi di stabilità e di conferma dell'incarico. Ma vistosi erano i difetti di simili soluzioni: da un lato, si creava artificiosamente una nuova categoria d'interessi, non fondata su particolari condizioni giuridiche o culturali, o di reclutamento, ma sul caso, offrendo quei limitati vantaggi a coloro che si trovassero nell'insegnamento in quel giorno e in quell'anno, e non a quelli, che, seguendo subito dopo, avrebbero ovviamente sentito come un'ingiustizia il privilegio riconosciuto ai primi; dall'altro lato, i vantaggi non erano tali da assicurare la tranquillità economica e giuridica per l'avvenire, sicché essi non furono considerati se non un momento transitorio per soluzioni più soddisfacenti e definitive: né si pensò seriamente al fatto che si sarebbe comunque costruito sulla sabbia se non si fosse tentato di affrontare il male dalle radici, ripristinando la regolarità dei concorsi, assicurandone la serietà, mettendo a concorso anno per anno tutte le cattedre disponibili e di fatto funzionanti, abbandonando per sempre il meschino calcolo di sfruttamento del personale insegnante fuori ruolo e mirando direttamente — al contrario — ad una scuola fondata essenzialmente su insegnanti regolarmente e definitivamente sistemati nei ruoli. Nulla di strano dunque che quelle leggi, anziché risolvere un problema, lo abbiano aggravato; che 20.000 insegnanti condannati, per l'insufficienza dei concorsi paradossalmente accompagnata da una politica di troppo facili promesse, ad un limbo giuridico-economico senza sbocco, premano oggi per una soluzione globale ed indiscriminata, che — se non attentamente misurata — potrebbe creare nuove gravissime sperequazioni ed ingiustizie, e potrebbe determinare una ancora più radicata sfiducia nello Stato e nella sua capacità di ripristinare ordine e legalità nella scuola.

Qualsiasi provvedimento di questo tipo non può infatti sottrarsi ad una serie di critiche che a noi sembrano determinanti. Incostituzionalità anzitutto di un provvedimento che disponendo l'assunzione d'una massa cospicua di fuori ruolo, senza l'obiettivo accertamento del concorso, metterebbe definitivamente in crisi l'istituto stesso del concorso: che non è uno strumento perfetto, ma sembra comunque ancora quello capace di offrire il massimo di garanzie per la scelta degli insegnanti, e di fronte al quale in ogni

caso non sono mature, né da nessuno offerte, valide proposte di ricambio. Profondo disagio che si determinerebbe fra coloro che, avendo adito le cattedre per le vie ordinarie, potrebbero ritenersi giustamente colpiti da una legislazione straordinaria, che diventa regola. Nuova situazione precaria in cui si verrebbe a trovare la stessa categoria beneficiata di fronte alla ridotta disponibilità di cattedre, e di conseguenza nuova istituzione — di fatto — di un ruolo transitorio, del quale sono ignote le modalità di esaurimento, il trattamento economico, la condizione giuridica. Blocco che tale provvedimento opererebbe sulla già ristretta disponibilità di posti futuri, determinando sempre più la convinzione nei giovani migliori, disposti ad avviarsi alla carriera dell'insegnamento, della necessità di volgere le spalle alla scuola. Infine, distruzione di un criterio valido di selezione fra coloro che hanno già dato prova di capacità e di competenza, e coloro che tale prova non hanno offerto, data appunto l'eterogeneità della categoria dei cosiddetti « stabilizzati », la cui unità può essere stata esigenza di pressione sindacale ma non risponde ad alcun elemento obiettivamente valutabile.

È sembrato dunque preferibile ai proponenti isolare, all'interno della categoria, i diversi elementi di valutazione, ed orientarsi verso una soluzione che, pur proponendosi il problema nella sua globalità, tenti di risolverlo secondo una giustizia, che è anche capacità di distinzione e di analisi. La soluzione si fonda in sostanza su un concorso riservato, per soli titoli per coloro che abbiano già dato buona prova di sé in precedenti esami, per titoli ed esami per gli altri; su una graduatoria ad esaurimento, con una percentuale riservata di posti anche nei futuri bandi, per i vincitori; e su una serie di garanzie di stabilità e di sicurezza economica per tutti gli altri. Ma i proponenti hanno ritenuto di dovere anche, contemporaneamente, spingere lo sguardo più innanzi: affermando il principio di maggiori garanzie giuridiche nei confronti dei nuovi abilitati con almeno due anni di insegnamento; e proponendo un sistema di reperimento di cattedre e di concorsi che assicuri automaticamente, per l'avvenire, la copertura delle cattedre disponibili, e quindi l'auspicato e non più procrastinabile ritorno alla normalità.

È questo il primo passo per la normalizzazione dell'insegnamento secondario, rispettando i reali interessi della categoria docente. Poi, sistemati nei ruoli gli insegnanti già esperti attraverso la procedura legale più

vantaggiosa per gli stessi insegnanti, dovrà riproporsi il problema della revisione del sistema di formazione e di reclutamento per gli aspiranti più giovani, secondo il criterio di garantire ad essi una preparazione culturale-didattica più vasta e aggiornata ed una immissione in carriera senza i paurosi sbandamenti e la rovinosa precarietà che hanno conosciuto gli insegnanti non di ruolo degli ultimi quindici anni.

Il meccanismo che viene proposto si fonda, come si è detto, sul bando straordinario di due concorsi, uno per soli titoli, l'altro per titoli ed esami, da emanarsi entro il 31 gennaio 1961, aperti esclusivamente alle categorie dei fuori ruolo, in possesso di abilitazione e di almeno tre anni di servizio (articolo 1): concessione non indifferente, ma giustificata, che tuttavia dovrebbe costituire l'ultima eccezione alla regola, da ripristinare una volta per tutte, di concorsi tempestivi aperti a chiunque abbia titolo per parteciparvi.

Il concorso per titoli coprirà un quarto dei posti complessivamente disponibili, il concorso per titoli ed esami gli altri tre quarti. Il primo sarà aperto a coloro che avendo già conseguito una idoneità o una abilitazione con votazione non inferiore a sette decimi in un regolare concorso o esame di Stato con graduatoria nazionale debbono giustamente essere sistemati con precedenza senza essere sottoposti a nuove prove: a questo concorso potranno partecipare, per il passaggio di cattedra, anche gli insegnanti di ruolo che si trovino ad insegnare in cattedre o in ruoli diversi da quelli per i quali posseggono una abilitazione, o che comunque intendano valersene per un passaggio a cattedra da essi preferita. Il secondo concorso sarà aperto a tutti gli stabilizzati non compresi nella prima categoria, ed anche — se in possesso di certi requisiti — agli abilitati con almeno tre anni di servizio: tutti costoro, non avendo superato in precedenza un esame di concorso, saranno chiamati a superarlo, ma saranno facilitati sia dal carattere « riservato » del concorso, sia dalle norme previste in favore di coloro che non vorranno e non potranno sostenerlo.

La somma dei posti disponibili sarà ulteriormente incrementata (articolo 2) da quelli eventualmente non coperti da concorsi già banditi ma non ancora espletati all'atto della pubblicazione della legge, e da quelli che si scopriranno a seguito del passaggio da una cattedra ad un'altra dei professori di ruolo che vinceranno il concorso per

titoli; è inoltre previsto l'automatico aumento dei posti di uno dei due concorsi, coi posti eventualmente non coperti nell'altro. Tutto ciò allo scopo di reperire nell'occasione il massimo numero di cattedre, condizione necessaria perché la sistemazione avvenga nella più larga misura possibile.

Sistemati i vincitori dei due concorsi per il numero di posti messi a concorso, tutti gli esclusi per mancanza di cattedre (sia dal concorso per titoli, sia dal concorso per titoli ed esami sempre che abbiano riportato i sette decimi) entreranno a far parte di una unica graduatoria ad esaurimento, a favore della quale saranno tenuti disponibili nei successivi concorsi posti per un quinto di quelli messi annualmente a concorso (articolo 3). Un'ulteriore facilitazione è prevista dallo articolo 4 con la proroga di 5 anni dei limiti massimi di età.

Resteranno a questo punto escluse dalla sistemazione in ruolo due categorie di abilitati stabilizzati: quelli che insegnano in cattedre che non possono essere messe a concorso, e quelli che non avranno voluto o potuto superare concorsi riservati per titoli ed esami. Per gli uni e per gli altri si propone (articolo 5) un meccanismo che dia loro sicurezza giuridica e migliore trattamento economico, in modo da offrire quella maggiore tranquillità cui aspirano. Saranno formati infatti albi interprovinciali di due specie (corrispondenti alle due categorie di insegnanti), l'iscrizione ai quali comporterà la non licenziabilità e la conferma automatica nei limiti delle disponibilità di cattedre: nel caso che i posti privi di requisiti per essere messi a concorso siano successivamente messi in organico, si dovrà provvedere anzitutto ad un concorso per titoli, o per titoli ed esami, riservato agli insegnanti che già li occupano; nel caso che gli iscritti agli albi non trovino sistemazione nell'ambito interprovinciale, essi dovranno essere impiegati in compiti educativi accessori (articoli 6 e 7). Nel conferimento degli incarichi si determinerà una graduatoria rigorosa: passeranno in testa gli iscritti agli albi; seguiranno gli abilitati non iscritti (ai quali l'incarico sarà possibilmente conferito per più di un anno); quindi i supplenti della graduatoria provinciale ed infine — ai soli effetti delle supplenze — i laureati della graduatoria d'istituto.

Dal punto di vista economico, le provvidenze che, per una evidente ragione di equità, devono essere assicurate agli stabilizzati che non passano nei ruoli, hanno da essere estese, a giudizio dei proponenti,

anche agli abilitati dopo due anni di insegnamento. La posizione di « fuori ruolo » deve essere infatti regolata in modo dignitoso e sicuro non soltanto per il passato ma anche per l'avvenire: si propone quindi lo scatto biennale, l'indennità di liquidazione (estesa anche ai conviventi a carico), il trattamento di quiescenza; si aggiunge una norma eccezionale diretta a facilitare lo sfollamento di coloro che non intendano eventualmente restare ancora nella scuola, nella posizione di « fuori ruolo » (articolo 8). Altra novità è quella prevista dall'articolo 9, per il quale ai professori entrati in ruolo dovrebbe essere riconosciuto, fino ad un massimo di quattro anni, il servizio fuori ruolo prestato successivamente all'abilitazione agli effetti della carriera.

Questo complesso di provvedimenti non avrebbe però una sua completezza se non si prevedesse un sistema che eviti con rigore, per l'avvenire, il ripetersi della incresciosa situazione alla quale si cerca ora di riparare. E poiché alla base di questa situazione sta l'incertezza nel reperimento delle cattedre, il già denunciato e non mai abbastanza lamentato criterio di discrezionalità nel metterle a concorso, la mancata attuazione della norma che vuole i concorsi a periodicità annuale, l'articolo 10 fissa in modo tassativo il sistema attraverso il quale anno per anno tutte le cattedre esistenti e vacanti devono essere reperite, dichiarate disponibili e messe a concorso per non meno di quattro quinti. Ove l'Amministrazione non

si trovasse, per qualsiasi ragione, in grado di procedere con la tempestività e la regolarità richieste dalla legge, le cattedre andrebbero egualmente coperte con gli insegnanti che abbiano ottenuto nel precedente concorso almeno sette decimi, in ordine di graduatoria.

Infine, l'articolo 11 prende in considerazione la particolare posizione degli insegnanti fuori ruolo nelle scuole di istruzione artistica, alle quali si accede soltanto con concorso per titoli; e gli ultimi due articoli provvedono all'abrogazione delle norme, che sono da intendersi superate dalla proposta, ed alla copertura a carico del bilancio a partire dall'anno finanziario 1961-62, trattandosi di provvedimento che mira alla regolarizzazione degli organici negli anni avvenire.

I proponenti, nel sottoporre all'attenzione vostra, onorevoli colleghi, una proposta che vuol risolvere in modo organico e per quanto possibile completo una delle questioni più spinose e più delicate della nostra scuola, si augurano che tale proposta possa ottenere il vostro consenso e possa rapidamente contribuire a riportare la serenità fra molti insegnanti i quali attendono ormai da troppo tempo un intervento legislativo ispirato a criteri di giustizia, non disgiunti dal rigoroso rispetto della norma costituzionale per l'accesso alle carriere pubbliche, e alla volontà di difesa della scuola, che — come istituto fondamentale della vita democratica — deve offrire ai cittadini le massime garanzie di preparazione e di efficienza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Concorsi riservati agli idonei, agli stabilizzati e a categorie equiparate.

Entro il 31 gennaio 1961 saranno banditi, con un unico bando, due concorsi, uno per soli titoli e l'altro per titoli ed esami, per tutte le cattedre a quella data disponibili e comunque di fatto esistenti negli istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado, dedotte quelle già poste a concorso alla data di pubblicazione della presente legge, riservati agli insegnanti non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, in servizio presso detti istituti e scuole all'atto dell'emanazione del bando.

Ai predetti concorsi potranno partecipare:

a) a quello per soli titoli, e con la riserva di un quarto dei posti indicati nel bando, gli insegnanti non di ruolo in possesso di idoneità o abilitazione conseguita con un punteggio non inferiore a sette decimi in un esame di concorso o di abilitazione a graduatoria nazionale, sempreché alla data del bando del concorso e successivamente al conseguimento dell'abilitazione abbiano prestato tre anni di servizio come insegnanti fuori ruolo in istituti secondari statali;

b) a quello per titoli ed esami, e per i restanti tre quarti dei posti indicati nel bando, gli insegnanti non di ruolo stabilizzati a norma delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11. Potranno altresì partecipare al concorso per titoli ed esami gli insegnanti non di ruolo in possesso di abilitazione, purché alla data del bando del concorso e successivamente al conseguimento dell'abilitazione abbiano prestato tre anni di servizio come insegnanti fuori ruolo in istituti secondari statali in discipline per le quali possiedano l'abilitazione stessa e con qualifica non inferiore a valente.

Ai concorsi di cui al primo comma potranno partecipare anche gli insegnanti secondari di ruolo, ivi compresi gli insegnanti idonei per il ruolo *A* e immessi in ruolo *B* in forza della legge 23 maggio 1956, n. 505, sempreché siano in possesso, rispettivamente, dei titoli di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente. Il servizio prestato dai suddetti insegnanti, in qualità di titolari, in discipline o ruoli diversi da quelli per i quali posseggono l'abilitazione, sarà valutato come effettiva-

mente prestato nelle discipline e nei ruoli per i quali partecipano ai detti concorsi.

I partecipanti ai concorsi di cui al primo comma potranno concorrere alle cattedre per le quali possiedano una idoneità ovvero una abilitazione piena ovvero una abilitazione affine in forza delle tabelle approvate con regi decreti 11 febbraio 1941, n. 229, e 27 gennaio 1933, n. 153.

Le modalità di partecipazione ai predetti concorsi, per quanto riguarda gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole d'istruzione artistica, sono determinate dal successivo articolo 11.

ART. 2.

Aggiunta di posti a concorso.

Al numero dei posti messi a concorso e indicati dal bando di cui al primo comma dell'articolo 1 saranno aggiunti i posti eventualmente non coperti dallo espletamento dei concorsi ordinari banditi prima della pubblicazione della presente legge e i posti lasciati liberi dagli insegnanti di ruolo, di cui al comma terzo dell'articolo 1, vincitori nei concorsi riservati di cattedra diversa da quella occupata.

Tali posti andranno a beneficio dei candidati compresi nella graduatoria di cui al quarto comma dell'articolo seguente.

ART. 3.

Graduatorie dei vincitori e graduatoria ad esaurimento.

La graduatoria dei vincitori del concorso di cui alla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 comprenderà un numero di candidati non superiore al numero di posti messi a concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 1 comprenderà, in ordine di merito e in numero non superiore al numero di posti messi a concorso, i candidati che nelle prove di esame abbiano riportato una media di almeno sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Qualora in uno dei due concorsi il numero dei vincitori sia inferiore al numero di cattedre messe a concorso, le cattedre eccedenti andranno a beneficio dei candidati dell'altro concorso.

Successivamente, sarà formata una graduatoria unica, in ordine di merito, di tutti gli ammessi al concorso di cui alla lettera *a*)

del secondo comma dell'articolo 1, e dei candidati al concorso di cui alla lettera b) dello stesso comma che, pur non essendo entrati nelle graduatorie di cui ai primi due commi del presente articolo, abbiano riportato nelle prove di esame una media di almeno sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova. Ai candidati inclusi in questa graduatoria sarà garantito, fino ad esaurimento di essa, il diritto ad essere chiamati, nell'ordine, in ruolo immediatamente dopo la nomina dei vincitori, per effetto e nella misura dei posti aggiunti a norma dell'articolo precedente e del terzo comma del presente articolo, o annualmente in virtù d'una riserva di un quinto dei posti dichiarati disponibili dal Ministero della pubblica istruzione con le modalità previste dall'articolo 10 della presente legge.

Entreranno a far parte della graduatoria unica ad esaurimento di cui al precedente comma anche i candidati dei concorsi già banditi ma non ancora espletati all'atto della pubblicazione della presente legge che, pur non essendo riusciti vincitori, abbiano riportato nelle prove di esame una media di almeno sette decimi con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

ART. 4.

Limiti di età.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi riservati di cui all'articolo 1, il limite massimo di età è elevato a 45 anni, e a 50 anni per gli ex combattenti, salvi restando i benefici per i candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 16 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480.

Restano valide le disposizioni in vigore per la riserva di una quota dei posti messi a concorso a favore degli ex combattenti.

ART. 5.

Albi degli insegnanti abilitati — Conferimento degli incarichi.

Saranno istituiti, secondo le norme del regolamento d'attuazione da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

a) un albo regionale o interprovinciale degli insegnanti non di ruolo che occupano posti i quali, a norma delle disposizioni vigenti, non si siano potuti mettere a concorso non essendo previsto un ruolo organico, sempreché detti posti si riferiscano all'insegna-

mento di almeno un corso completo, oppure che comportino un orario di almeno nove ore settimanali. Hanno diritto all'inserzione nell'albo gli insegnanti considerati stabilizzati per le cattedre corrispondenti dalla legge 3 agosto 1957, n. 744;

b) un albo regionale o interprovinciale degli insegnanti non di ruolo abilitati in concorsi a cattedre o in esami a graduatoria nazionale. Hanno diritto all'iscrizione all'albo gli insegnanti non di ruolo considerati stabilizzati dalla legge 3 agosto 1957, n. 744, che non siano stati nominati in ruolo per effetto dei concorsi riservati previsti dall'articolo 1 della presente legge o che non vi abbiano partecipato.

Gli insegnanti iscritti negli albi di cui al comma precedente non sono licenziabili, salvo i casi d'indegnità o di sopravvenuta inidoneità fisica o didattica previsti dalla legge, e s'intendono confermati ogni anno nella cattedra che occupano, sempreché il posto risulti ancora disponibile dopo il movimento del personale di ruolo. Il regolamento stabilirà le norme di assunzione nell'albo e le modalità di trasferimento del personale iscrittovi, per domanda o per servizio (assegnazione di professore di ruolo, soppressione o trasformazione di cattedra, incompatibilità con la sede).

Gli incarichi conferiti agli abilitati non compresi negli albi di cui ai commi precedenti, in base alla graduatoria provinciale di cui alla legge 19 marzo 1955, n. 160, hanno durata biennale o triennale secondo le esigenze della continuità dell'insegnamento, pur restando annuali le graduatorie e i conferimenti, sempreché siano disponibili posti di insegnamento in provincia.

Gli insegnamenti di cui all'articolo 4 della legge 19 marzo 1955, n. 160, sono conferiti dai capi d'Istituto, i quali, prima di coprire le supplenze sulla base della graduatoria d'istituto, sono tenuti a rispettare la precedenza della graduatoria provinciale di cui al comma precedente o, esaurita tale graduatoria, della graduatoria dei laureati costituita ogni anno presso il Provveditorato agli studi.

ART. 6.

Messa a concorso di cattedre precedentemente prive dei requisiti.

Qualora le cattedre di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 siano messe a concorso, il Ministero della pubblica istruzione è tenuto a bandire, entro il termine massimo di sei mesi, con unico bando, due concorsi per titoli e per titoli ed esami, ri-

servati a quelli fra gli insegnanti che, occupando i posti messi a concorso, siano in possesso, rispettivamente, dei titoli di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 1, ed alle stesse condizioni previste da detto articolo.

ART. 7.

Sistemazione degli insegnanti iscritti agli albi ma privi di incarico.

Gli insegnanti compresi negli albi di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 5 che non possono essere riconfermati in incarichi di insegnamento hanno diritto, secondo la precedenza e l'ordine di graduatoria, a venire impiegati:

a) in soprannumero presso scuole per supplenze o per altri compiti educativi o di vigilanza;

b) in corsi popolari di addestramento tipo C.

In tali casi, la loro retribuzione mensile è commisurata alla media delle retribuzioni mensili godute nell'ultimo biennio.

ART. 8.

Provvidenze per gli insegnanti abilitati con oltre due anni di servizio.

Gli insegnanti non di ruolo abilitati hanno diritto, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge, allo scatto periodico biennale del 2,50 per cento, sulla base dello stipendio maggiore goduto nel corso del biennio precedente all'inizio del terzo anno d'insegnamento con abilitazione. Essi hanno anche diritto ad una indennità di liquidazione pari a tanti mesi di stipendio quanti sono gli anni di servizio prestati dopo il conseguimento dell'abilitazione, fino ad un massimo di 20 anni, sulla base dell'ultimo stipendio percepito; nonché al trattamento di quiescenza quando abbiano raggiunto il 20° anno di servizio fuori ruolo a partire dalla data di conseguimento dell'abilitazione.

In caso di morte dell'insegnante non di ruolo, l'indennità di liquidazione sarà corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del defunto, ai parenti entro il terzo grado o agli affini entro il secondo grado.

Gli insegnanti non di ruolo che non sono riusciti vincitori nei concorsi riservati previsti dalla presente legge o non vi hanno partecipato, avranno facoltà, entro un anno dalla pubblicazione dei risultati di detti concorsi, di abbandonare l'insegnamento fuori

ruolo, ottenendo un'indennità corrispondente al doppio di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo. Tali insegnanti non potranno far domanda per ottenere incarichi, per la durata di almeno tre anni. Qualora essi abbiano almeno 15 anni di servizio utili per il trattamento di quiescenza, avranno diritto all'aggiunta di 5 anni di servizio nel computo del trattamento di quiescenza.

ART. 9.

Riconoscimento degli anni di servizio fuori ruolo.

Gli insegnanti secondari di ruolo hanno diritto, dopo il conseguimento della promozione a ordinario e oltre i benefici concessi dalla legge 15 marzo 1958, n. 165, al riconoscimento agli effetti della progressione in carriera degli anni di servizio fuori ruolo, fino a un massimo di quattro, che essi abbiano prestati dopo il conseguimento dell'abilitazione in un esame di concorso, o in un esame di abilitazione a graduatoria nazionale. A tal fine, potranno essere riconosciuti gli anni di servizio non di ruolo per i quali si sia ottenuta una qualifica non inferiore a valente, e che siano stati prestati per una durata continuativa di almeno sette mesi nell'anno scolastico.

ART. 10.

Censimento annuale e messa a concorso delle cattedre disponibili.

Le cattedre aventi i requisiti per passare in organico e funzionanti di fatto da almeno due anni, nonché le cattedre di nuova istituzione conseguenti ad ampliamenti dell'organico stesso, sulla base di un censimento disposto entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico dal Ministero della pubblica istruzione tramite i Provveditorati agli studi, vengono dichiarate disponibili con pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione non oltre il mese di gennaio successivo.

Le cattedre dichiarate disponibili in base al precedente comma, e quelle rese disponibili dal collocamento a riposo per limiti d'età del personale insegnante, devono essere messe a concorso per non meno di quattro quinti entro il termine massimo di sei mesi dalla dichiarazione di disponibilità.

I precedenti commi saranno attuati dopo che siano espletati i concorsi ordinari già banditi all'atto della pubblicazione della pre-

sente legge e i concorsi riservati previsti dall'articolo 1 della presente legge, non considerata la graduatoria ad esaurimento.

Qualora le cattedre disponibili non siano messe a concorso nel termine di cui al secondo comma, esse saranno assegnate per un terzo, dal 1° ottobre successivo, agli insegnanti che abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova, nel precedente concorso per le corrispondenti cattedre, in ordine di graduatoria.

In caso di mancato bando di concorso entro 18 mesi dalla dichiarazione di disponibilità, un altro terzo delle cattedre disponibili verrà ricoperto con la medesima procedura e nei medesimi termini.

ART. 11.

Concorsi riservati per l'istruzione artistica.

Possono partecipare al concorso riservato per titoli di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 1 gli insegnanti non di ruolo in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione artistica dichiarati stabili in forza dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1957, n. 774, per le cattedre che essi occupano alla data del bando; e gli insegnanti non di ruolo in servizio nei medesimi istituti e scuole che abbiano prestato, alla data del bando, non meno di cinque anni d'insegnamento con qualifica non inferiore a ottimo.

ART. 12.

Abrogazione delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11.

È abrogata la legge 3 agosto 1957, n. 744, relativa ai benefici e alle condizioni di stabilità nell'incarico.

La legge 25 gennaio 1960, n. 11, recante modifiche alla legge 3 agosto 1957, n. 744, è applicabile fino all'anno scolastico 1960-61.

Sono abrogate tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

ART. 13.

Onere finanziario.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge a decorrere dall'esercizio 1961-1962 si provvederà a carico dei normali stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.